



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n.2;
- VISTA la Legge Regionale 09.12.1980, n.127;
- VISTA la Legge Regionale 15.05.1991, n.24;
- VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357/97 e s.m.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. 14 Giugno 2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA la Legge Regionale del 12 agosto 2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484/Gab dell'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la nota protocollo n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
- VISTO il D.P.Reg.n.472/Area I^/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e Ambiente il Dott. Maurizio Croce;
- VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2016, n.3 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";
- VISTA la Legge Regionale 17 marzo 2016, n.4 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018";
- VISTA la deliberazione di Giunta n.76 del 22 marzo 2016, "Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 – Allegato 4/1 – 9.2 – Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016";
- VISTO il "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio" approvato con Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 - pubblicato il 19-02-2016 sulla G.U.R.S. anno 70 n.8 parte I;
- VISTA la nota protocollo n.2899 del 09.05.2016 con cui l'Assessore ha impartito disposizioni in ordine alla proposta per le procedure ambientali relative alle attività estrattive;
- VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n.3908 del 23.01.2012, con la quale il sig. Lauricella Donisi Roberto, nella qualità di amministratore unico della Ditta SOGECA s.r.l. con sede a San Cataldo in via Trieste n.68, ha chiesto l'avvio della procedura ambientale di cui all'art.20 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. per il progetto di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nella cava di calcare denominata "Grottarossa SOGECA" sita nel territorio comunale di Caltanissetta in contrada Grottarossa e contestuale ampliamento;
- VISTA la nota protocollo n.618 del 27.01.2012 acquisita al protocollo ARTA n.7167 del 03.02.2012 di questo Assessorato, con cui il Distretto Minerario di Caltanissetta ha comunicato, per conoscenza, che la ditta ha inoltrato istanza di rinnovo ed ampliamento della cava in oggetto;
- VISTA la nota assunta al protocollo ARTA al n.20336 del 02.04.2012, con cui la ditta ha inviato, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., copie dell'evidenza di pubblicazione sulla GURS parte II n. 6 del 10.02.2012;
- VISTA la nota protocollo n.34923 del 24.07.2014 con la quale questo ufficio ha richiesto una integrazione e l'invio del progetto nella sua interezza su supporto digitale;

VISTA la nota acquisita al protocollo ARTA al n.44697 del 02.10.2014 con cui la ditta ha richiesto una proroga per la presentazione della documentazione integrativa che è stata inoltrata a questo Assessorato con nota protocollo n.55130 del 26.11.2014;

VISTA la nota protocollo n.10963 del 19.02.2016 con cui la ditta ha manifestato la necessità di urgenza della procura in quanto la ditta sta fornendo materiale calcareo alla Società Empedocle II s.c.p.a. per i lavori di raddoppio della S.S.640 Agrigento - Caltanissetta allegando al sollecito copia del contratto di fornitura;

VISTA la nota assunta al protocollo ARTA al n°60288 del 15.09.2016 con cui la Ditta ha inviato una relazione tecnica integrativa, una planimetria in scala 1:1.000 aggiornata riguardante lo stato attuale dei luoghi ed il certificato di destinazione urbanistica rilasciato il 06.09.2016 dal Comune di Caltanissetta;

VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegati all'istanza;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni da parte di terzi né i pareri di competenza della Provincia e del Comune di Caltanissetta;

VISTO il rapporto istruttorio - parere ambientale protocollo n.62505 del 26.9.2016;

CONSIDERATO che :

- il progetto in argomento prevede di ampliare un sito di cava per l'estrazione di calcare in Contrada Grottarossa situato a più di 4 km a Sud e Nord-Est rispettivamente dai centri di Serradifalco e Canicattì;
- la porzione di territorio interessata dai lavori di coltivazione rientra all'interno dell'area estrattiva di secondo livello denominata CL 03.II del vigente "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio" approvato con Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 - pubblicato il 19-02-2016 sulla G.U.R.S. anno 70 n° 8 parte I per l'estrazione di calcare di base della serie gessoso-solfifera messiniana;
- dal punto di vista urbanistico, tale zona, nelle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale risulta ricadente all'interno della Z.T.O "E"2 (Zona prevalentemente destinata agli usi agricoli) dove possono essere previste le attività estrattive;
- la zona ricade nell'Ambito 10 del Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta (approvato con D.A. n.1858 del 2.02.2015) e precisamente nel Paesaggio Locale n°9 denominato "Area delle miniere" ma su essa non sussistono vincoli archeologici, paesaggistici, culturali ai sensi del D.Lgs.42/04 per cui il regime normativo del PTP della provincia di Caltanissetta non prescrive livelli di tutela. L'area estrattiva è limitrofa al contesto "9a" ovvero a un'area tutelata ai sensi dell'art.134 lett.b - aree di cui all'art.142 lett.c - ex L.431/85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed a cui è stato attribuito livello di tutela 1.
- l'area non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge n.3267 del 30.12.1923 e non ricade nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art.94 c.4 lett.f del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- l'attività estrattiva non interferisce con aree assimilabili a boschi ai sensi della L.R. n.16/96 e s.m.i. e del D.L. n.227/01 e non ricade né è limitrofa a territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art.21 del D.Lgs. n.228 del 18.05.2001;
- l'area oggetto dell'intervento non ricade in zona classificata a Rischio Geomorfologico o Rischio Idraulico e non è classificata come area in cui viene individuata una Pericolosità, un Rischio o un Sito di Attenzione ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione dei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Imera meridionale in cui ricade l'opera;
- l'area di progetto non è ubicata in zone umide, costiere o montuose né in stretta vicinanza od all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS);
- l'area non è gravata da vincoli di tutela e fasce di rispetto e/o limitazioni ostative ai sensi dell'ex art.7 della L.R. 24/91 ed infine, non esistono nuclei abitati a meno di 500 metri dalla cava che possono subire danni dai lavori di coltivazione;
- relativamente al piano di coltivazione previsto gli impatti relativi causati dal progetto sono sostenibili dall'ambiente circostante;
- alla fine dell'attività estrattiva l'area verrà recuperata ai fini agricoli integrandola con il paesaggio circostante;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

TENUTO CONTO che il progetto in questione per caratteristiche, localizzazione e impatti potenziali risponde ai criteri indicati all'allegato V alla parte 2° del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di condividere il sopra citato rapporto istruttorio-parere ambientale protocollo n.62505 del 26.9.2016 con il quale il Servizio competente esprime il parere che progetto non dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.A.;

A termine delle venti disposizioni

DECRETA

Art.1) Ai sensi dell'art.20 comma 5 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. si dispone l'esclusione dalla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di ampliamento di una cava di calcare in C.da Grottarossa nel territorio comunale di Caltanissetta – Proponente: Ditta SOGECA s.r.l. con sede a San Cataldo in via Trieste n.68, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. sin dall'avvio dei lavori di coltivazione, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi atti ad evitare eventuali rischi di incidente e di disturbo all'ambiente;
2. i Responsabili tecnici degli uffici minerari dovranno valutare una eventuale deroga ai superiori criteri generali per lo scavo previsti dall'art.19 delle Norme Tecniche del *"Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio"* nell'ambito dell'applicazione delle norme di sicurezza specifiche e generali ai sensi del D.Lgs.624/96 e D.M.81/08 in quanto i fronti di cava previsti in progetto sono alti circa 10m e angolo di scarpa compreso tra 65° e 70°;
3. tutti i lavori previsti e il deposito del materiale dovranno interessare esclusivamente l'area di sedime della cava stessa;
4. il suolo insistente sull'area di coltivazione asportato e che sarà successivamente impiegato per le opere di recupero ambientale dovrà essere accumulato esclusivamente nell'area di cava, adeguatamente preservato dall'azione degli agenti atmosferici e dovrà essere garantita la stabilità dei cumuli;
5. per ridurre gli impatti ambientali verranno utilizzati mezzi in perfetta efficienza e verranno adottati materiali, attrezzature e mezzi specificatamente dotati di caratteristiche atte a diminuire la probabilità del rischio e la gravità;
6. le opere di recupero ambientale dei gradoni e delle scarpate devono procedere contemporaneamente alla progressione delle opere di coltivazione ovvero devono essere effettuate dall'alto verso il basso immediatamente dopo la conclusione dei lavori di coltivazione e di riconformazione morfologica, come da progetto, su ciascun gradone e contemporaneamente ai lavori di coltivazione sul gradone sottostante in modo che la rinaturalizzazione dell'area possa essere ultimata nel più breve tempo con l'eventuale rimpiazzo progressivo delle fallanze; la riqualificazione ambientale della "fossa" avverrà a fine della coltivazione previa approvazione del progetto di recupero ambientale redatto dal Comune secondo la normativa vigente;
7. il proseguimento dei lavori di coltivazione dovrà essere preceduta dall'impianto di una efficace ed efficiente barriera arborea lungo tutto il confine della cava, atta ad attenuare l'impatto visivo e le emissioni acustiche e di polveri; la scelta delle essenze arboree ad alto fusto da impiantare dovrà essere concordata, dandone evidenza a questo Assessorato, con il Distaccamento Foreste competente per territorio; l'impianto delle essenze arboree dovrà essere realizzato utilizzando piante già in fase di sviluppo e curandone il perfetto mantenimento negli anni successivi;
8. ogni dodici mesi a decorrere dall'inizio dei lavori di coltivazione e fino al completamento delle opere di recupero ambientale, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato e al Comune di Caltanissetta una dettagliata relazione tecnica, corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata ed esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere, ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali.

Art.2) Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti elaborati allegati:

1. All. A - Documentazione fotografica dei luoghi;
2. All. B - Stralcio della corografia I.G.M. alla scala 1:25.000; planimetria e certificati catastali;
3. All. C - Programma di utilizzazione del giacimento;
4. All. D - Planimetria in scala 1: 1.000 relativa allo stato attuale dei luoghi;
5. All. D1 - Planimetria in scala 1: 1.000 relativa alla 1° fase avanzata dei lavori di coltivazione;
6. All. D2 - Planimetria in scala 1: 1.000 relativa alla 2° fase avanzata dei lavori di coltivazione;
7. All. D3 - Planimetria in scala 1: 1.000 relativa allo stato finale dei lavori di coltivazione;
8. All. D4 - Sezioni relative alla fase attuale, intermedie e finale dei lavori di coltivazione;
9. All. E - Relazione d'impatto ambientale;
10. All. E1 - Programma inerente al recupero ambientale;
11. All. E2 - Planimetria in scala 1: 1.000 relativa alle opere di recupero ambientale dei luoghi;
12. All. F - Relazione geologica;
13. Stralcio C.T.R. in scala 1:10.000 con ubicazione della cava e di eventuali vincoli;
14. Stralcio non in scala con ubicazione del sito di cava e relativi vincoli;
15. Programma inerente al recupero ambientale (integrazione);
16. Relazione tecnica integrativa;
17. Planimetria in scala 1:1.000 aggiornata (Settembre 2016) inerente allo stato attuale dei luoghi;

Art.3) Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento

dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

- Art.4) Ai sensi dell'art.29 comma 4 del D.lgs.152/06 e s.m.i., qualora si accertino opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, questo Assessorato, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
- Art.5) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.lgs.152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato;
- Art.6) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica;
- Art.7) Resta valido quanto previsto dall'art.19 della L.R.n.127/80 in merito a quanto attiene la definizione e la esecuzione del progetto di recupero ambientale delle aree interessate dal piano di coltivazione;
- Art.8) Ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs.152/06 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla GURS, a cura dell'autorità competente; dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati;
- Art.9) Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. e sul sito istituzionale di questo dipartimento in ossequio all'art.68 della L.r.12.8.2014 n.21;
- Art.10) Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, 12.10.2016

L'Assessore
(Maurizio Croce)